Giurisprudenza - Enti locali

TAR Emilia Romagna, sez, staccata di Parma, 18 ottobre 1999, n. 651,

sulla cumulabilit‡ della TOSAP, Tassa per l'occupazione i
suoli pubblici

con il canone di concessione d'uso di detti suoli SENTENZA

sul ricorso N.84/1995 proposto dal COMUNE di PARMA, rappresentato e difeso

dallíavv. Salvatore Caroppo, ed elettivamente domiciliato nellíufficio

dellíAvvocatura Municipale in Parma, P.le C. Battisti n.15; contro

la REGIONE EMILIA - ROMAGNA, n.c.;

e nei confronti

del Comitato Regionale di Controllo ñ Sez. II^ della Regione Emilia

Romagna, n.c.;

per l'annullamento

dellíordinanza 12/12/1994 prot. N. 94/046028, comunicata in data

17/01/1995, con la quale il Comitato Regionale di Controllo ha disposto

líannullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Parma n.

253/38 del 18/11/1994 con la quale, nel rispetto di quanto previsto

dallíart.27 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (nuovo codice della

strada), veniva istituito un canone per la concessione di aree pubbliche

per líinstallazione di impianti di distribuzione carburante. Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 5 ottobre 1999 il relatore dott. Ugo Di

Benedetto e udito altresÏ líavv. S. Caroppo per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO

Il Comune di Parma ha impugnato líordinanza con la quale il Comitato

Regionale di Controllo ha annullato la deliberazione del Consiglio

Comunale che istituiva il canone per la concessione di aree pubbliche per

líinstallazione di impianti di distribuzione di carburanti.

Il Co.Re.Co, infatti, con líatto impugnato, ha ritenuto che i Comuni e le

Provincie non possono aggiungere la ìsomma dovuta per líuso o líoccupazione delle stradeî alla tassa per líoccupazione di spazi di aree pubbliche.

Líistanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 59/1995 e la causa

veniva trattenuta in decisione allíudienza del 5/10/1999.

Il ricorso Ë fondato.

Líimpianto motivazionale che sorregge la decisione dellíorgano tutorio,

articolata nel testo del provvedimento in undici ìosservazioniî, puÚ

essere sintetizzata nella considerazione secondo la quale, in base al dato

testuale dellíart. 27 del nuovo codice della strada (D. Leg.vo n. 285 del

1992), non Ë pi ammessa la duplicazione dellíimposizione per líoccupazione delle aree pubbliche, costituita dal prelievo dovuto alla

tassa per líoccupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) e dalla

corresponsione del canone di concessione (qualíË il c.d. canone

ricognitorio previsto dal regolamento comunale, come era invece consentito

dalle disposizioni di cui allíart.8 del previgente codice della strada

(R:D: n. 1740 del 1933).

Secondo il Co.Re.Co .tale argomentazione, che comporterebbe itout courtî

la sospensione di qualsivoglia canone di concessione per líoccupazione di

sedi stradali, risulterebbe ulteriormente confermata dal fatto che il ${\tt D}$.

Leg.vo n. 507 del 1993, che ha riordinato, tra líaltro, la T.O.S.A.P.,

inon solo non fa alcun cenno a canoni aggiuntivi, ma consente
di graduare

la tassa stessa secondo le esigenze dellíAmministrazione, in modo da

recuperare la perdita di gettito dovuta alla soppressione del canoneî.

Il Collegio deve osservare, condividendo sul punto le articolate ed

esaurienti argomentazioni ricorsuali, che le motivazioni che supportano

líimpugnata decisione dellíorgano tutorio, non paiono fondate. In primo luogo occorre osservare che nÈ líart. 8 del R.D. 1740 del 1933

(codice della strada previgente) nÈ líart. 27 del D. Leg.vo n. 285 del

1992 (codice della strada attualmente in vigore) prendono in alcun modo in

considerazione la T.O.S.A.P...

Tale tributo, infatti, Ë sempre stato compiutamente disciplinato da

specifica normativa tributaria, e pi specificamente, dapprima

dal T.U.

della Finanza Locale del 1931 ed attualmente dal Decreto Legislativo n.507

del 1993, per cui non pare corretto sostenere $\tilde{\mathbf{n}}$ in mancanza di espressa

indicazione normativa in tal senso, che soprattutto avrebbe dovuto essere

contenuta nelle leggi delega ñ che esso sia ulteriormente parzialmente

regolato da disposizioni contenute in un corpus normativo omogeneo qualíË

il codice della strada e avente ad oggetto materia del tutto estranea alla

disciplina tributaria.

Peraltro, anche a voler prescindere da tali considerazioni di ordine

logico sistematico, occorre rilevare che sia il testo dellíart.8 del

vecchio codice della strada sia líart.27 del nuovo codice disciplinano

inequivocabilmente ed unicamente i canoni di concessione spettanti

allíente proprietario della strada.

Quanto allíart.8, il 2∞ comma disciplinava, infatti, il corrispettivo o

canone relativo a concessioni di: opere e depositi sulle strade, di cui

allíart .2; scarico di acque nei fossi delle strade di cui allíart. 3;

occupazioni o attraversamento di strade con corsi díacqua, condutture,

serbatoi di combustibili liquidi ed altri impianti od opere di cui

allíart. 6.

Quanto allíart. 27 del nuovo codice, il primo comma indica chiaramente che

oggetto di disciplina sono ìle concessioni e le autorizzazioni di cui al

presente titoloî, mentre il settimo comma evidenzia, con nettezza, il

riferimento a canoni o corrispettivi dominicali di concessione, laddove

afferma: ìLa somma dovuta per líuso di occupazione delle strade e delle

loro pertinenze puÚ essere stabilita dallíente proprietario della strada

in annualit‡ ovvero in uníunica soluzioneî.

Dalla lettura dei due testi, pertanto, si evince líinconsistenza

dellíassunto di partenza del percorso argomentativo dellíorgano tutorio,

in quanto entrambe le disposizioni sopra riportate riguardano i canoni di

concessione, senza che nulla suggerisca líintenzione del

legislatore dei

codici diintrodurre disposizioni riferibili alla T.O.S.A.P...

Accertato tale erroneo presupposto, occorre aggiungere che perde di

giuridica consistenza líulteriore assunto dellíorgano tutorio secondo il

quale, mentre in base allíart. 8, 2∞ comma, del previdente codice della

strada era prevista la possibilit‡ di coesistenza (e quindi di duplicazione dellíimposizione) tra T.O.S.A.P. ñ prelevata con pagamento di

una somma ìuna tantumî ñ e corrispettivo di concessione ñ prelevato

 $\mbox{mediante il pagamento di un canone annuo $\tilde{\mathbf{n}}$ siffatta} \\ \mbox{duplicazione non}$

sarebbe pi consentita dal codice della strada attualmente in vigore, in

virt delliespunzione dal testo delliart.27, della parola icanone annuoi.

Invero, come sopra si Ë accertato, líart. 8 del codice della strada del

1933, non disciplinava la T.O.S.A.P., per cui il prelevamento di una somma

ùuna tantumî o mediante previsione di un canone annuo non riquardava due

distinti ed autonomi istituti, líuno tributario e líaltro amministrativo,

ma unicamente due diverse modalit di pagamento del canone
dominicale

A ben vedere, inoltre, líargomentazione del Co.Re.Co non solo si rivela

errata concettualmente, ma Ë pure contraddetta dal dato testuale della

norma, poichÈ, come si Ë visto, il settimo comma dellíart. 27 del nuovo

codice della strada prevede espressamente che il canone dominicale possa

essere corrisposto in ìannualit‡î, con ciÚ dimostrandosi anche la

sostanziale sovrapponibilit‡ della disciplina dei canoni di concessione

prevista da entrambi i codici; disciplina ben lontana da quellíinnovazione

con effetti a dir poco dirompenti ravvisata dal Co.Re.Co..

NÈ a migliore sorte Ë destinato líulteriore assunto sviluppato dallíorgano

tutorio, fondato sulla mancanza, nel decreto legislativo n. 507 del 1993

che ha di recente disciplinato ìex novoî la T.O.S.A.P., di alcun

riferimento ai canoni di concessione, dato che $\ddot{\mathsf{E}}$ evidente $\tilde{\mathsf{n}}$ attesa la

natura di tributo della T.O.S.A.P., che la specifica normativa tributaria

che la disciplina non doveva fare riferimento alcuno al diverso (per

natura e finalit‡) ed autonomo istituto del canone dominicale
per

occupazione di strade, che trova connaturale e compiuta fonte normativa,

come si Ë visto, in specifiche disposizioni contenute nei codici della

strada succedutisi nel tempo.

CiÚ premesso, occorre conclusivamente osservare che non Ë dato rinvenire

nella normativa citata dallíorgano tutorio, alcuna incompatibilit‡ o, pi ĭ

precisamente, alcuna duplicazione impositiva in riferimento allíambito

applicativo della T.O.S.A.P. e del canone dominicale per concessioni

relative allíoccupazione di strade e tale conclusione risulta incontrovertibilmente confermata dalla considerazione, díordine giuridico

e logico, sviluppata dalla difesa del Comune ricorrente e pienamente

condivisa dal Collegio, secondo la quale ìaltro Ë il tributo, dovuto al

Comune quale ente impositore in conseguenza di certe fattispecie (di

occupazione in senso ampio e generico), ossia in conseguenza di fatti

considerati come presupposti díimposta e quindi indici (indiretti) di

capacit‡ contributiva;Ö.altro il canone, dovuto al Comune (o
altro ente)

in veste di proprietario dellíarea, quale corrispettivo di un rapporto

accessivo al provvedimento di concessioneî.

Per i suesposti motivi il ricorso Ë accolto e, per líeffetto, Ë annullato

il provvedimento del Comitato Regionale di Controllo della Regione Emilia

ñ Romagna ñ impugnato.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare

integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio. P.O.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di

Parma, ACCOGLIE il ricorso n. 84 del 1995, indicato in epigrafe, per

líeffetto ANNULLA il provvedimento impugnato..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit‡ Amministrativa.

CosÏ deciso in Parma, il giorno 5 ottobre 1999..

Gaetano CicciÚ Presidente Ugo Di Benedetto Primo Referendario Rel.Est. Depositata in Segretaria ai sensi dellíart.55 L. 18/4/82, n.

186.

Parma, lÏ 18 ottobre 1999 Il Segretario

© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata

•